

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA



COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Nr. Progr. 31

Data 26/03/2012

Seduta Nr. 4

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/03/2012 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 26/03/2012 alle Ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LAMANDINI FRANCESCO - SINDACO	S	BONI ANDREA	S	GALLONI LAURA	S
BAROZZI DANIELA	S	GRAZIA GAETANO	S	NARDINI GRAZIELLA	S
ZANNI SARA	S	VANDINI MADDALENA	S	ARATRI ILLIAS	S
GIOIA UMILE	N	DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA	S	MALMUSI ALBERTO	S
VILLA MARCO	S	VENTURI MICHELE	S	BERTELLI ANDREA	S
LUGLI MAURO	S	TONOZZI MAURIZIO	S	FERRARI PIER MARIA	S
COSTANTINI UMBERTO	S	GRAPPOLI FRANCA	S	BIAGI ENRICA	S
Totale Presenti: 20			Totale Assenti: 1		

Sono presenti gli assessori esterni:

VENTURELLI ANTONIO, CAVALLIERI ARMANDO, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori:

GIOIA UMILE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. STRACUZZI CARMELO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. VANDINI MADDALENA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

TONOZZI MAURIZIO, LUGLI MAURO, FERRARI PIER MARIA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

Questo argomento, insieme ai precedente ed ai successivi iscritti all'Ordine del Giorno ai punti 4), 5), 7) e 8) viene discusso unitariamente.

Il Consiglio, su proposta dei Capigruppo, ritiene opportuno infatti discutere tutti gli argomenti che riguardano la manovra finanziaria in un unico contesto.

Fermo restando che la presentazione degli eventuali emendamenti avverrà poi per singolo argomento così pure, naturalmente, anche le votazioni degli argomenti stessi.

**Relazione il Sindaco**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 05/03/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

-il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000;

-l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012

Rilevato che tra le innovazioni apportate dalla disciplina dell'imposta municipale propria sperimentale vi è la reintroduzione dell'imposizione dell'abitazione principale, intesa quale "immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 26/03/2012

quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità immobiliare pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità immobiliare ad uso abitativo”;

Visti altresì

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, che dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, che dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Considerato che:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 26/03/2012

- dalle stime di gettito elaborate dal servizio tributi, nel rispetto del principio contabile della prudenza, emerge un gettito complessivo ad aliquote di base pari ad euro 4.796.000, di cui euro 2.731.000,00 di competenza del Comune ed 2.065.000,00 di competenza dello Stato;

- rispetto al gettito ordinario ICI del 2010 (al netto degli incassi derivanti dagli accertamenti di violazioni del tributo) il Comune avrebbe quindi un maggior gettito stimato pari ad euro 86.000,00 completamente assorbito, ai sensi dell'art. 13, comma 17 del D.L. n. 201/2011 da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio confermando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, la necessità di assicurare un gettito di € 4.021.152,00.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 3) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi famigliari e prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 5) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Preso atto che il comma 15 dell'art.13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Ritenuto, peraltro, nelle more della completa attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 26/03/2012

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del Servizio Finanziario Dott. Adriano Brighenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 29/11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Durante la discussione generale sono intervenuti i Consiglieri Malmusi, Bertelli, l'ass. Venturelli, la Consigliera Biagi, il Vice-Sindaco Barozzi, i Consiglieri Costantini, Aratri, Tonozzi, Villa, Ferrari e l'ass. Zanni;

Conclusa la discussione generale si procede quindi successivamente con la votazione su questa proposta di delibera;

Per dichiarazione di voto intervengono la Consigliera Biagi che si dichiara contraria e il Consigliere Villa che si dichiara a favore;

Si passa quindi alla votazione che dà il seguente risultato:

- Presenti e Votanti	n. 20	Consiglieri	
- Contrari	n. 7	“	(Galloni, Nardini, Aratri, Malmusi, Bertelli, Ferrari e Biagi)
- Favorevoli	n. 13	“	

e pertanto a maggioranza

### **DELIBERA**

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,49 per cento;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- 3) aliquota pari allo 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e prive di contratto di locazione registrato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 5) aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 26/03/2012

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

E) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con la seguente separata votazione:

- Presenti n. 20 Consiglieri
- Astenuti n. 5 “ (Galloni, Nardini, Aratri, Malmusi e Bertelli)
- Votanti n. 15 “
- Contrati n. 2 “ (Ferrari e Biagi)
- Favorevoli n. 13 “

e pertanto a maggioranza dei votanti, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

**IL PRESIDENTE**

F.to VANDINI MADDALENA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 10/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**SI CERTIFICA**

**CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:**

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

**E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

**E' STATA** \_\_\_\_\_

Spilamberto, Li

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 10/04/2012 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. STRACUZZI CARMELO

---

È copia conforme all'originale per uso \_\_\_\_\_

Spilamberto, Li 10/04/2012

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**